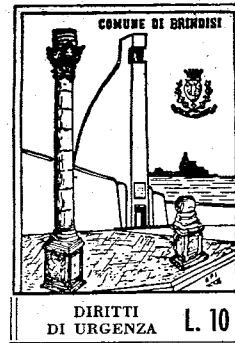




COMUNE DI BRINDISI

UFFICIO DELLO STATO CIVILE

CERTIFICATO DI MORTE



Il sottoscritto Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Brindisi.

Esaminati i Registri di MORTE che si trovano in questo Archivio Comunale

CERTIFICA

che nel giorno otto del mese aprile dell'anno 1973

è morto in BRINDISI-CASALE Martina Conino

che era nato in Brindisi il 15-3-1914

giusto il corrispondente atto inscritto al numero d'ordine 16 parte 5

Rilascia in carta libera ~~legata~~ per uso funerario

Brindisi, 20 GIU 1973

L'IMPIEGATO ESTENSORE



IL DELEGATO DEL SINDACO
(Cons. Com. Cav. Matteo Ancona)
L'UFFICIALE DELLO STATO CIVILE

389161

I.S.E.S. - ISTITUTO PER LO SVILUPPO DELL'EDILIZIA SOCIALE

(Legge 15 Febbraio 1963 - N. 133)

GIÀ UNRRA - CASAS

DA/PT/AA-DES

COPIA

ROMA.

Al Sig. MARTINA Cosimo

BRINDISI

e, p.c.

All' UFFICIO DISTRETTUALE

I.S.E.S.

BARI

OGGETTO: Assegnazione alloggio Legge 9.8.54, n. 640

Stipulazione contratto di locazione semplice.

Si comunica che alla S.V. è stato assegnato, in locazione semplice, l'alloggio n. 17 scala S piano 1° interno 124, costituito da n. 3 vani legali, costruito in attuazione della Legge in oggetto da questo Istituto in codesto Comune, Via **del Paglierone** n.

Si informa, inoltre, che nella mattinata del un nostro funzionario si recherà presso la Sede di codesto Comune per provvedere alla stipulazione del contratto di locazione ed alla consegna dell'alloggio assegnato. Le il cui canone mensile è stato fissato provvisoriamente il L. 4.875, da corrispondersi anticipatamente a decorrere dal

Nella suddetta cifra sono comprese L. 1.150 per spese servizi diversi.

Si avverte che non è ammessa delega a farsi rappresentare per cui, in caso di Sua assenza, sarà dichiarata rinunciataria.

In conformità a quanto viene disposto dall'art. 9 della Legge 9.8.1954, n. 640 la S.V. è tenuta ad occupare l'alloggio assegnato entro il termine massimo di 15 giorni dalla data della presente comunicazione, sotto pena di decadenza.

All'atto della firma del contratto la S.V., mediante presentazione delle ricevute, dovrà dimostrare di aver versato, unitamente al canone di locazione, la somma di :

- L. per spese di allacciamenti;
- L. 7.450 a titolo deposito cauzionale;
- L. 2.000 per spese contrattuali e diritti amministrativi;
- L. a garanzia spese di ripristino alloggio.

Si raccomanda che i suddetti versamenti, un ammontare complessivo di L. 14.325, siano effettuati sul c.c. n. 1-32363 intestato all'I.S.E.S. già UNRRA CASAS - Via Novara, 16 - ROMA.

Si allegano n. 3 bollettini di c/c postale all'uopo approntati da questo Istituto.

IL PRESIDENTE

ISTITUTO PER LO SVILUPPO DELL'EDILIZIA SOCIALE - I.S.E.S.

(Legge 15 febbraio 1963 - N. 130)

GIÀ UNRRA - CASAS

ROMA

REGOLAMENTO

Per gli alloggi che vengono comunque assegnati in locazione e gestiti dall'I.S.E.S. si stabilisce il presente regolamento.

Art. 1**SPESE CONTRATTO**

Entro quindici giorni dall'avvenuta notifica di assegnazione dell'alloggio il locatario è obbligato a sottoscrivere il regolare contratto di locazione ed a rimborsare all'Ente gestore le spese di stesura e registrazione.

Art. 2**CAUZIONE**

All'atto della firma del contratto il locatario dovrà versare in contanti all'Ente gestore, a titolo di cauzione infruttifera, un importo pari a 2 mensilità

Il deposito cauzionale si effettua a garanzia dell'osservanza di tutti gli obblighi contrattuali e sarà restituito all'inquilino dopo la regolare restituzione dell'alloggio, in normale stato, salvo il naturale deperimento.

Art. 3**CANONE DI LOCAZIONE**

Il canone di locazione sarà corrisposto secondo le modalità stabilite dall'I.S.E.S.

L'obbligo di corrispondere il canone di affitto decorre dal giorno in cui l'alloggio viene consegnato al locatario.

Se entro il termine di 15 giorni non venisse preso possesso dell'alloggio, si intenderà sciolto il contratto e l'Ente gestore assegnerà ad altro avente diritto l'alloggio stesso, rivalendosi sulla cauzione già versata per i danni dovuti alla mancata occupazione.

Art. 4**DOVERI DEI LOCATARI**

Il locatario dovrà:

- 1) usare la massima diligenza nell'uso non solo dell'appartamento, ma anche dei locali di uso comune;
- 2) tenere depositi di materiali infiammabili in quantità non superiore a quella occorrente per gli usi domestici;
- 3) richiudere i rubinetti dell'acqua quando ne sia cessato l'uso per il necessario approvvigionamento. I danni derivanti ad alloggi attigui o sottostanti per infiltrazione d'acqua, saranno imputati al locatario dell'alloggio dal quale l'inconveniente sarà dipeso;
- 4) evitare di collocare vasi e cassette da fiori non convenientemente assicurati sui davanzali e curare, in ogni modo, la chiusura del portone esterno durante la notte;
- 5) aver cura di usare tutte quelle precauzioni ed accorgimenti atti ad assicurare una cordiale convivenza e la tranquillità reciproca;

- 6) vigilare i propri bambini perchè non abbiano a recare molestia alle persone o danni agli immobili;
- 7) notificare subito tutte le variazioni che avvengono nello stato della propria famiglia dall'atto dell'assegnazione;
- 8) coltivare in buone condizioni di decoro e di igiene le porzioni di terreno eventualmente concesse in dotazione dell'alloggio ad uso di orto e giardino;
- 9) a termine fittanza, riconsegnare i locali in buono stato di conservazione e rispondere di tutti i danni e deterioramenti in genere prodotti, tanto internamente che esternamente, per fatto o colpa sua o dei suoi familiari e dipendenti. In particolare dovrà consegnare tutti i locali rimbiancati a nuovo o corrispondere la somma occorrente per l'imbiancatura stessa;
- 10) accordare l'accesso all'alloggio a tutti gli incaricati dell'I.S.E.S. preposti al controllo dell'ordine, della pulizia e della osservanza di tutte le norme del presente regolamento.

Dovranno essere osservati tutti i regolamenti municipali riguardanti la pulizia e l'igiene, nonchè le ordinanze emanate al riguardo dalle competenti autorità.

Il locatario, che usufruisce di terrazze, è responsabile dei danni provocati da ostruzioni all'imboccatura dei pluviali di scarico.

Il locatario non potrà apporre targhe, insegne, ecc. senza il preventivo benestare dell'Ente gestore. Sono solamente consentite le targhe d'uso sui singoli portoncini d'ingresso.

E' proibito:

- a) disturbare la quiete della casa con canti, schiamazzi, ecc., dalle ore 22 alle ore 7;
- b) ingombrare atri, scale e cortili;
- c) spaccare legna in casa o sui pianerottoli di uso comune;
- d) gettare dalle finestre rifiuti di cucina, immondizie o altro;
- e) esporre sulle ringhiere delle scale ed alle finestre prospicienti la strada, biancheria ed altri indumenti.

Art. 5

ONERI A CARICO DEI LOCATARI

Sono a carico del locatario le spese per il servizio del portierato, l'illuminazione delle parti comuni, le imposte e le tasse, l'erogazione dell'acqua anche per i servizi comuni, lo sgombero delle immondizie nonchè qualunque altra spesa che riguardi la prestazione di un servizio.

Le spese di cui sopra saranno ripartite tra tutti i locatari in proporzione ai vani loro assegnati, salvo che gli usi locali dispongano diversamente.

Sono inoltre a carico del locatario le seguenti spese:

- a) - riparazione di tutti i danni causati all'immobile per cattivo uso o negligenza;
- b) - quota riparazione dei danni apportati nei locali di uso comune, quando non sia possibile all'Ente stabilire a quale locatario i danni medesimi siano da imputarsi;
- c) - riparazioni di piccola manutenzione all'interno dell'appartamento ai sensi degli artt. 1576 e 1609 del C.C.;
- d) - pulitura delle canne fumarie dell'alloggio;
- e) - sgombero degli scarichi, per la parte esclusiva dell'assegnatario;
- f) - riparazioni, all'interno dell'appartamento, degli impianti del gas, luce elettrica, riscaldamento, igienico-sanitari, acqua potabile, anche per guasti prodotti dal gelo;
- g) - riparazioni e sostituzione, all'interno dell'appartamento, delle cinghie e avvolgibili, nonchè di serrature, maniglie, chiavistelli, cremonesi, rubinetti, campanelli, spine e vaschette;
- h) - ripassatura, all'interno dell'appartamento, dei pavimenti con sigillature e sostituzione isolata di piastrelle o listelli rotti;
- i) - imbiancatura e coloritura delle pareti;
- l) - sostituzione, all'interno dell'appartamento, dei vetri rotti, anche a causa di intemperie.

Art. 6

NORME IGIENICHE

a) il locatario deve osservare la più scrupolosa pulizia, non solo del proprio alloggio, ma anche del proprio vano di scale, seguendo per questo un turno settimanale con gli altri inquilini;

b) non dovrà costituire depositi di immondizie e di altri materiali nocivi alla salute nell'interno o in prossimità delle case;

c) non dovrà tenere nell'interno dell'alloggio, cantine, cortili ed altri luoghi di uso comune, animali che rechino molestia o danni agli altri locatari.

Art. 7

AFFITTO E SUBAFFITTO

L'alloggio è destinato alle persone alle quali l'I.S.E.S. lo ha assegnato. E' pertanto proibito:

a) cedere a terzi l'alloggio sia pure temporaneamente a titolo oneroso o gratuito;

b) subaffittare parte dell'alloggio senza il consenso dell'Ente gestore;

c) accogliere per la dimora permanente persone diverse da quelle notificate senza il consenso dell'Ente gestore.

Art. 8

TRASFERIMENTI O SCAMBI CONSENSUALI DI ALLOGGI

Potranno essere autorizzati trasferimenti a domanda o scambi consensuali di alloggi.

L'Ente gestore si riserva di giudicare l'ammissibilità del trasferimento o scambio di alloggio e l'autorizzazione potrà essere data con le modalità che l'Ente stesso crederà di adottare.

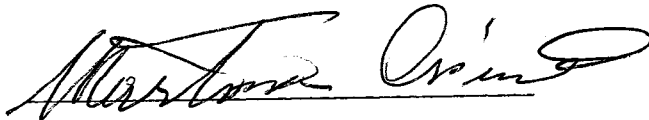
Tutte le spese per la ripulitura degli alloggi, nuovi contratti, ecc. saranno a carico dei trasferiti.

Il presente regolamento fa parte integrante e sostanziale del contratto di locazione.

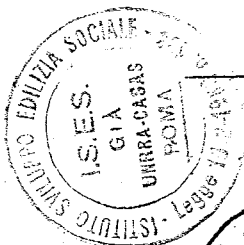
25 GEN. 1965

Roma, li _____

IL LOCATARIO



IL RAPPRESENTANTE DELL'I.S.E.S.



N° 060607
Registrato al 1° Ufficio
Alloggi Privati di Roma
Registrazione Gratuitamente

IL DIRETTORE

ISTITUTO PER LO SVILUPPO DELL'EDILIZIA SOCIALE - I. S. E. S.

(Legge 15 Febbraio 1963 - N. 133)

GIÀ UNRRA - CASAS

ROMA

Il sottoscritto **MARTINA COSIMO**

nel prendere in consegna l'alloggio sito nel Comune di **BRI NDISI**

Via _____ n. _____ int. _____ assegnatogli, dichiara
che l'appartamento in questione è in perfetto stato ed è idoneo all'uso cui è desti-
nato.

Trattandosi di locali di nuova costruzione è stato riscontrato che impianti e
rifiniture sono completi e funzionanti a regola d'arte con tutte le dotazioni acces-
sorie e con particolare riguardo agli apparecchi igienici e sanitari.

Dichiara inoltre di avere ritirato tutte le chiavi relative a bussole e porte in-
terne nonché quelle della porta di accesso, del portone e dei locali comuni.

Fa riserva per

Il contatore divisionale acqua potabile installato nell'alloggio segna mc.

IL RICEVENTE

Martina Cosimo

IL CONSEGNAnte
L'ADDETto AL PATRIMONIALE

(Dr. Franco Passini)

li

196
660

UFFICIO REGIONALE PER LA PUGLIA E LUCANIA

I. S. E. S.

SEDE CENTRALE

27 NOV. 1973

BARI

732668

- 1 DIC. 1973

RESPONDERIA IN ARRIVO

ALL'I.S.E.S.

Direzione Amministrativa

Servizio Gestione Immobiliare

R O M A

OGGETTO: Complesso edilizio ISES di Brindisi CEP
Voltura assegnazione alloggio -

EX Montone con inco

Con riferimento al foglio DA/GI/AA del 27.9. 1973, si restituisce in allegato, debitamente firmato dall'interessata, il contratto di locazione intestato alla Sig.ra Enrico Angela ved. Martina.

Si assicura che la predetta assegnataria, all'atto della firma, ha dimostrato di avere effettuato i versamenti richiestile.

* All.1
VS/cp

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO REGIONALE
(Dr. Ing. Mario Parisi)

[Signature]

AA

[Signature]

3 DIC 1973

I. S. E. S.
- 1 DIC 1973
CEP

*del CEP il 6.12.73
dec. 1.11.73*

UFFICIO REGIONALE PER LA PUGLIA E LUCANIA

6 SET. 1973

BARI

731926

I. S. E. S.
SEDE CENTRALE
11 SET. 1973
CORRISPONDENZA IN ARRIVO
Prot. N°

ALL'I.S.E.S.
Direzione Amministrativa
Servizio Gestione Immobiliare
R O M A

OGGETTO: Complesso edilizio ISES di Brindisi-CEP
Richiesta voltura assegnazione alloggio -

A seguito del decesso dell'assegnatario Martina Cosimo, la di cui vedova Sig.ra Errico Angela ha inoltrato domanda di voltura assegnazione alloggio allegando i seguenti documenti che si trasmettono:

- Certificato di morte di Martina Cosimo
- " di stato di famiglia aggiornato.

Qualora nulla osti per codesta Direzione si prega volere inviare il nuovo contratto di locazione da sottoporre alla firma della predetta interessata.

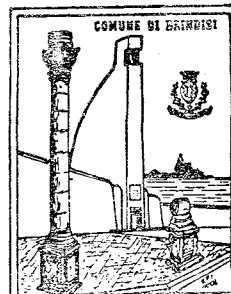
All.2

VS/cp

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO REGIONALE
(Dr. Ing. Mario Parisi)

I. S. E. S.
DIREZIONE REGIONALE
11 SET 1973

COMUNE DI BRINDISI



DIRITTI SEGRETI. L. 35
E URGENZA

IL SINDACO

CERTIFICA RISULTARE DAGLI ATTI ANAGRAFICI

che la famiglia del Santo Marchis - Corio già residente in Vit
Brindisi in via Se Bonaris è composta come segue

N. d'ordine	Grado di parentela	COGNOME E NOME	COMUNE DI NASCITA	DATA DI NASCITA			DATA DI MORTE			NOTE
				Giorno	Mese	Anno	Giorno	Mese	Anno	
1	Cef	Martino Corso Pirelli		15	3	912	8	4	973	
2	figli	Gennio Angelo Pirelli		1	9	911				

La qualifica di « Capo Famiglia » è attribuita a soli fini anagrafici (art. 4 Legge 4 - 12 - 1954 n. 1228).

Eventuali annotazioni

Rilascia

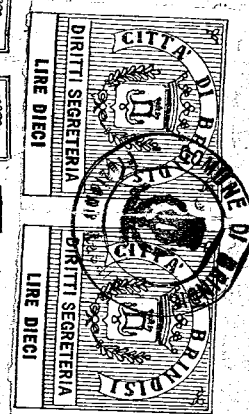
Brindisi.

20 GIU. 1973

L'IMPIEGATO ESTENSORE



IL DELEGATO DEL SINDACO
(Cons. Com. Cav. Matteo Ancona)



**FRAZIONE CASALE
IL SINDACO**

Indirisi in via 6944/1 n. S. int. 124 r.p. è composta come segue:

IL SINDACO

Matr. n. 380611-4

I. S. E. S.
Istituto per lo Sviluppo dell'Edilizia Sociale**CONTRATTO DI LOCAZIONE**

IL CAPO DEL SERVIZIO GESTIONE IMMOBILIARE

Con il presente contratto — valido nelle forme di legge — Dott. GIULIO D'ASTORE Il quale interviene in rap-

presentanza dell'Istituto per lo Sviluppo dell'Edilizia Sociale - Roma - Via Morgagni, n. 30/H - all'uopo delegato dal Presidente dell'Istituto,

concede in locazione al Sig. ERRICO Angela nato aIl che accetta, l'alloggio sito nel Comune diBRINDISI - CEP composto di 3 vani utili accessori 2 in Via Pagliaronefabbr. 17 scala S int., da destinarsi ad uso esclusivodi abitazione per sé e la sua famiglia, come da certificato anagrafico.

La locazione è regolata dai seguenti patti:

- 1 NOV. 19731° - **DURATA** — La locazione ha la durata di un anno dal al rinnovabile.2° - **CANONE** — Il canone annuo è stabilito in L. 59.520 (cinquantanovemilacinquecentoventi)comprehensive da pagarsi a rate anticipate, di cui la prima di L. 4.960 già versata e le rimanenti di L. 4.960

ciascuna entro il cinque di ogni mese a cominciare dal

3° - **SPESE SERVIZI USO COMUNE**: L. 1.150 mensili, da versare in uno col canone mensile, periodicamente conguagliabile.4° - **DEPOSITO CAUZIONALE INFRUTTIFERO** di L. 9.920 (diconsi L. novemilanovecentoventi

) pari a due mensilità.

5° - **PAGAMENTO** — Il termine ha carattere essenziale, per cui il mancato pagamento anche di una rata di fitto, decorso il termine di cinque giorni dalla convenuta scadenza, comporta la risoluzione di diritto del contratto, senza pregiudizio di provvedimenti per il recupero dei canoni e delle altre somme dovute.

Indipendentemente dalle predette azioni, per il fatto del mancato o ritardato pagamento anche di parte di una mensilità, trascorso il detto termine massimo di tolleranza di 5 gg., il locatario in ogni caso e qualunque ne sia la causa, senza bisogno di diffida o speciale atto di interpelllo, è tenuto a corrispondere all'ISES la penalità del 5 o/o sull'importo mensile dovuto.

Il pagamento dei canoni e di ogni altra somma dovuta per effetto del presente contratto, dovrà essere effettuato mediante versamento sul c/c, 1/32363 intestato all'I.S.E.S. - Via Morgagni, 30/H - Roma, utilizzando gli appositi moduli di c/c compilati meccanicamente e fatti recapitare a cura dell'Istituto. L'Istituto non risponde dei versamenti effettuati in qualsiasi altra forma.

Il pagamento del canone di locazione e delle somme per servizi di uso comune non potrà essere sospeso né comunque ritardato da pretese od eccezioni del conduttore, qualunque, ne fosse il titolo, salvo al medesimo il successivo e separato esercizio delle sue eventuali ragioni.

La prova del pagamento è costituita unicamente dall'esibizione della ricevuta di versamento.

6° - **ACQUA** — L'I.S.E.S. non assume alcuna responsabilità per il flusso perenne dell'acqua. Resta a carico del locatario qualunque contravvenzione venisse elevata dalla società erogatrice per alterazione del bollo negli apparecchi, rubinetti o recipienti esistenti nell'interno dell'appartamento locato. Il locatario deve altresì rimborsare all'I.S.E.S., in base alla consistenza della cosa locata, le somme pagate dallo stesso per consumo di acqua.7° - **ASCENSORE E CENTRALE TERMICA** — Negli immobili dotati di centrale termica e ascensore, le spese di ammortamento, manutenzione ordinaria e straordinaria, gestione e consumo, sarà ripartita tra gli assegnatari.

Negli edifici ove esiste l'impianto di riscaldamento centralizzato, è fatto obbligo al locatario di fruire del servizio, con esclusione del diritto di rinuncia, alle condizioni e formalità tutte che verranno fissate dall'Istituto o da chi per esso, con facoltà per l'Istituto o chi per esso di agire legalmente al fine di ottenere il pagamento della somma dovuta per il servizio.

8° - **SPESE RELATIVE AI SERVIZI** — L'assegnatario si obbliga a rimborsare all'I.S.E.S. anche le spese relative ai servizi comuni di cui è dotato lo stabile (portierato, illuminazione locali comuni, acqua, ecc.). Il pagamento dovrà essere da lui eseguito in quote mensili forfettarie nella misura indicata al punto 3°.9° - **STATO LOCATIVO** — L'assegnatario dichiara di aver visitato l'immobile locato, e riconosce di averlo trovato, come realmente è, in buono stato locativo e atto

Il conduttore si obbliga a non apportare alcuna modifica, innovazione o trasformazione, riparazione anche urgente, o miglioria ai locali ed agli impianti accessori se non abbia ottenuto consenso scritto dall'I.S.E.S. e con l'osservanza delle modalità e cautele dal medesimo fissate; nonché sotto la sorveglianza e secondo le eventuali prescrizioni che potranno essere impartite in sede di esecuzione dal competente organo tecnico di manutenzione; in caso di esecuzione senza che sia stato osservato quanto innanzi, l'I.S.E.S. può pretendere la restituzione in pristino ed il risarcimento dei danni, o può ritenere le spese e gli impianti, e accessori in genere, senza peraltro dover compenso alcuno all'assegnatario. Anche se l'I.S.E.S. abbia dato il suo consenso, nessun compenso, non convenuto preventivamente, sarà dovuto all'assegnatario per detti lavori.

10° - **RIPARAZIONI** — Oltre alle riparazioni di cui all'art. 1609 C.C., sono a carico dell'assegnatario anche quelle derivanti da vetustà o da caso fortuito, in deroga allo stesso art. 1609, nonché tutte quelle relative agli impianti di acqua, gas, luce, riscaldamento, cessi ed altri scarichi, impianti e condutture particolari e canne dei camini. Non provvedendo l'assegnatario, l'I.S.E.S. può averlo all'uopo invitato con lettera raccomandata, concedendogli un termine ragguagliato all'urgenza e comunque mai superiore a dieci giorni, resta facoltizzata, in caso d'inottemperanza, a far eseguire senz'altro, direttamente le riparazioni stesse, e ad addebitare poi all'inquilino la spesa occorsa.

Nei casi previsti dagli artt. 1583 - 1584 del C.C. l'assegnatario non avrà diritto a pretendere alcun risarcimento dei danni ove per riparazioni necessarie, anche se differibili, modifiche o miglioramenti all'interno dello stabile, od in parte di esso, dovesse risultare limitato l'uso od il godimento della cosa locata. Qualora dette opere fossero tali da impedire a giudizio dell'I.S.E.S. l'uso ed il godimento dell'immobile locato, come anche se la loro esecuzione rendesse necessaria la disponibilità dell'immobile stesso, l'I.S.E.S. potrà risolvere il presente contratto dando un preavviso di due mesi, senza diritto a compenso a favore dell'inquilino.

11° - **USO DISCIPLINARE DELLA COSA LOCATA** — L'assegnatario si impegna a conservare l'immobile locato con la diligenza del buon padre di famiglia e di riconoscergli al termine della locazione in buono stato locativo, evitando guasti e deterioramenti; pena, altrimenti, il risarcimento dei danni; e si obbliga di denunciare all'I.S.E.S. qualunque mutamento che porti seco un'eventuale diminuzione del valore dell'immobile e qualunque atto da parte di terzi che ne turbi il possesso o ne contesti la proprietà.

L'assegnatario è costituito custode dell'immobile locato e ne risponderà in caso di perdita o deterioramento, anche se derivanti da incendio, qualora non provi che siano accaduti per causa a lui non imputabile.

E' fatto divieto di apporre targhe sui pannelli del portoncino dell'appartamento, collocare oggetti sui davanzali, sciordinare panni nei cortili, pattinare, tenere animali, fare eseguire vendite o aste pubbliche nei locali affittati, esercitare mestieri od arti, e compiere atti che, come il danzare e suonare in ore non consentite, possano turbare la quiete degli altri inquilini e delle case attigue, nonché di parcheggiare veicoli di qualsiasi tipo nei distacchi e nei viali di pertinenza dello stabile. tempo la visita

L'assegnatario si impegna ad attenersi alle disposizioni che saranno impartite dall'I.S.E.S. circa l'uso delle cose comuni, e le relazioni di coinquinamento.
L'infrazione delle norme di cui al presente articolo, contestata all'inquilino mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, dà facoltà all'I.S.E.S. di chiedere la risoluzione di diritto del contratto.

12° - DANNI — L'I.S.E.S. non garantisce l'assegnatario da eventuali danni comunque determinati da umidità o invasione od infiltrazione d'acqua nell'immobile locato, né risponde in alcun caso dei danni derivanti dalla vacanza dell'immobile locato. L'assegnatario è tenuto a rendere noto il proprio recapito in caso di assenza.

L'I.S.E.S. ove constatasse che la manutenzione viene trascurata provvederà ai lavori di sua iniziativa, addebitando all'assegnatario la spesa occorsa.

L'assegnatario esonera espressamente l'I.S.E.S. da ogni responsabilità per danni diretti ed indiretti che potessero derivargli da fatto doloso o colposo di altri inquilini, dei dipendenti dell'I.S.E.S., compreso il portiere e dei terzi in genere.

A deroga delle limitazioni degli artt. 1583 e 1584 del C.C. l'assegnatario, ove occorra al locatore far fabbricare o eseguire riparazioni o migliorie tanto nei locali affittati quanto nell'interno dell'immobile, non potrà né impedirlo, né pretendere compenso, né elevare pretese.

Ove in assenza dell'assegnatario si rendessero necessarie riparazioni che non possano essere in alcun modo differite, l'I.S.E.S. è autorizzato a far aprire i locali affittati e a provvedere alle opere necessarie, il cui onere sarà sostenuto dall'assegnatario, qualora le opere siano comprese fra quelle poste a suo carico, a norma di regolamento.

13° - DIVIETO DI SUBLOCAZIONE — E' fatto divieto di sublocare o di cedere anche a titolo gratuito, o di sottoporre ad altro onere o vincolo, in tutto o in parte, con o senza mobili la cosa locata.

Detto divieto non potrà mai essere abrogato nel silenzio dell'I.S.E.S.; l'inadempienza a questo patto darà luogo alla risoluzione di diritto del contratto per colpa dell'assegnatario.

14° - DEPOSITO — A garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, l'assegnatario versa in contanti la somma di cui al punto 4) del presente contratto a titolo di deposito cauzionale infruttifero. Detto deposito dovrà restare integro per tutta la durata della locazione; sarà rimborsato dall'I.S.E.S. all'assegnatario, a contratto ultimato, dopo avvenuta la riconsegna formale degli ambienti locatigli e delle relative chiavi, e dopo definita ogni pendenza e pagati gli eventuali danni riscontrati all'atto della riconsegna stessa.

Agli effetti del privilegio di legge l'assegnatario espressamente dichiara che i mobili introdotti o da introdurre nei locali affittati sono di sua piena e libera proprietà.

15° - SPESE DI CONTRATTO — Tutte le spese di bollo, di registro del presente contratto e delle sue eventuali rinnovazioni, le spese di scritturazione e delle copie, ed ogni altra tassa o spesa connessa o dipendente sono a carico dell'assegnatario.

16° - ELEZIONE DI DOMICILIO — A tutti gli effetti del presente contratto, compresa la notifica degli atti esecutivi, l'assegnatario dichiara di essere domiciliato nei locali a lui affittati e nel caso di abbandono o di altra causa di allontanamento, di eleggere domicilio presso il portiere dello stabile ove trovansi i locali oggetto del presente contratto.

17° - RICONDUZIONE — Qualora una delle parti contraenti non abbia dato all'altra la disdetta per mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno e consegnata alla posta due mesi prima della scadenza del presente contratto, o delle eventuali rinnovazioni, la locazione si intenderà rinnovata per un altro anno e così di seguito.

L'eventuale permanenza dell'assegnatario oltre la scadenza del contratto, diadetto nel modo di cui innanzi, non potrà equipararsi a tacita riconduzione. Tale permanenza sarà considerata abusiva e darà luogo al risarcimento dei danni.

18° - CLAUSOLA RISOLUTIVA — Si conviene espressamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1450 C.C. che il presente contratto si risolva di diritto qualora:

a) uno qualsiasi dei patti in esso contenuti non sia adempiuto secondo le modalità stabilite;

b) l'assegnatario, entro il termine di 15 giorni dalla data di consegna, non occupi stabilmente l'appartamento assegnatogli (art. 12 comma 5o del D.P.R. n. 655). In questo caso l'ISES si rivarrà sulla cauzione già versata facendo salvo l'eventuale richiesta di maggiori danni dovuti alla mancata occupazione;

c) la superiore Commissione Regionale di Vigilanza assegni ad altro concorrente l'appartamento di cui sopra. E poiché, verificandosi tale ipotesi, per l'art. 25 del D.P.R. 655, la decisione della Commissione di Vigilanza ha valore di titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 474 Cod. Proc. Civ., l'assegnatario sin da ora si obbliga a rilasciare il cennato appartamento libero di persone e da cose nel termine di giorni 10 dalla data di avviso.

Per quanto non espressamente previsto nella presente scrittura le parti si riportano alle disposizioni del C.C. sulle locazioni ed agli usi.

Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo e non può essere approvata che mediante atto scritto.

19° — Il presente contratto, mentre vincola l'assegnatario fin dal momento della sua firma, sarà impegnativo per l'I.S.E.S. solo dopo che esso sarà stato approvato e reso esecutivo a norma di legge.

Il presente contratto, redatto in carta libera, gode dei benefici fiscali previsti dall'art. 5, 1° comma della legge 15-2-1963, n. 133 che richiama le disposizioni di cui all'art. 9 del D.L.L. 4-1-1946, n. 5, nonché quelle stabilite a favore degli Enti ed Istituti che si occupano istituzionalmente di edilizia sociale e sovvenzionata.

ROMA, li

L'ASSEGNETARIO

Enrico Angela

IL RAPPRESENTANTE DELL'I.S.E.S.

Enrico Angela

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 C.C. dichiaro esplicitamente di aver letto le condizioni di cui agli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 del presente contratto e di approvarlo specificatamente.

LETTO, VISTO, CONFERMATO

L'ASSEGNETARIO

Enrico Angela

Roma, li

IL PRESENTE CONTRATTO NON
VIENE
DELLA LEGGE 28/10/72 N. 637